


**Atto costitutivo di associazione non riconosciuta  
"Rugby Viadana 1970"**

L'anno duemilatredici il giorno 28 settembre in Viadana, nei locali siti in via L. Guerra n. 12, i sottoscritti signori:

- **BINI ENNIO** nato a Viadana il 16 aprile 1961 e residente a Viadana in Via G. Garibaldi n. 25, codice fiscale: BNI NNE 61D16 L826Z;
  - **BESANA FRANCESCO** nato a Viadana il 29 giugno 1949 e residente a Viadana in Via Sanfelice n. 47, codice fiscale: BSN FNC 49H29 L826O;
  - **BORTOLOTTI PIERO** nato a Parma il 19 luglio 1970 e residente a Viadana in Via Felice Cavallotti n. 46, codice fiscale: BRT PRI 70L19 G337I,
  - **CHIZZINI AUGUSTO**, nato a Viadana (MN), il 15 luglio 1961, residente a Viadana, via F. Cavallotti, n. 17, codice fiscale CHZ GST 61L15L 826X;
  - **FAVA GIOVANNI** nato a Viadana il 8 maggio 1968 e residente a Viadana in Via Cavour n. 13, codice fiscale: FVA GNN 68E08 L826Q;
  - **FARINA MARCO** nato a Viadana il 22 settembre 1969 e residente a Viadana in Via Garibaldi n. 60, codice fiscale: FRN MRC 69P22 L826X;
  - **PARMIGIANI FAUSTO** nato a Luzzara il 10 luglio 1949 e residente a Guastalla in Viale Cappuccini n. 10/6, codice fiscale: PRM FST 49L10 E772B;
  - **TIZZI DAVIDE** nato a Viadana il 18 settembre 1967 e residente a Viadana in Viale Villa del Veneziano n. 53, codice fiscale: TZZ DVD 67P18 L826O;
  - **ZANONI ALESSIO** nato a Viadana il 3 febbraio 1975 e residente a Viadana in Via Garibaldi n. 82, codice fiscale: ZNN LSS 75B03 L826R;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti c.c.

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

- 1) E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "**Rugby Viadana 1970**" con sede in Viadana, via L. Guerra, n. 12.
- 2) L'associazione ha come oggetto: il sostegno e l'adesione alle attività gestite ed organizzate dalle società sportive di Rugby, con particolare riferimento alla società sportiva Viadana Rugby; la partecipazione in società sportive; la gestione, l'organizzazione e la promozione, a favore e per conto delle società sportive, di attività sportive e ricreative inerenti la disciplina del rugby; l'organizzazione, la promozione e la diffusione di attività sportive inerenti la disciplina del rugby; lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del Rugby; l'organizzazione di ogni attività culturale inerente la pratica del rugby, mediante l'organizzazione di conferenze e mostre; l'organizzazione di escursioni, viaggi e soggiorni a scopo culturale e divulgativo della disciplina del rugby; la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina del rugby; lo svolgimento di attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del rugby; la gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande collegate agli scopi sociali. l'organizzazione e la promozione del tifo organizzato, nonché la raccolta di fondi. L'associazione non ha scopo di lucro e i proventi dell'attività svolta non potranno in alcun modo, anche indiretto o differito, essere ripartiti fra gli associati.
- 3) L'associazione è retta dallo statuto, composto dai suoi **24** articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
- 4) La quota associativa, così come conferita dai singoli costituiti, ammonta ad euro 50,00 (cinquanta). Il Consiglio determinerà contributi particolari per specifiche categorie di soci.



5) I costituenti formano il primo nucleo di associati effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei signori:

Gianni Fava, Augusto Chizzini, Davide Tizzi, Ennio Bini, Alessio Zanoni, Fausto parmigiani, Marco Farina

il signor Gianni Fava alla carica di presidente;

Viene eletto quale Presidente Onorario Francesco Besana

I consiglieri nominati eleggono:

il signor Augusto Chizzini alla carica di vicepresidente;

il signor Fausto Parmigiani alla carica di segretario esecutivo;  
i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto.

6) La durata dell'associazione è determinata in anni 20 (venti), salvo proroga deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio direttivo.

7) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

## **STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "RUGBY VIADANA 1970"**

### **Articolo 1 – Denominazione sociale**

È costituita in Viadana, con sede legale in via L. Guerra n. 12, un'associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata "Rugby Viadana 1970".

### **Articolo 2 – Scopo**

L'associazione ha come oggetto: il sostegno e l'adesione alle attività gestite ed organizzate dalle società sportive di Rugby, con particolare riferimento alla società sportiva Viadana Rugby; la partecipazione in società sportive; la gestione, l'organizzazione e la promozione, a favore e per conto delle società sportive, di attività sportive e ricreative inerenti la disciplina del Rugby; l'organizzazione, la promozione e la diffusione di attività sportive inerenti la disciplina del Rugby; lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del Rugby; l'organizzazione di ogni attività culturale inerente la pratica del Rugby, mediante l'organizzazione di conferenze e mostre; l'organizzazione di escursioni, viaggi e soggiorni a scopo culturale e divulgativo della disciplina del Rugby; la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina del Rugby; lo svolgimento di attività di gestione, conduzione e

manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del Rugby; la gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande collegate agli scopi sociali. L'organizzazione e la promozione del tifo organizzato, nonché la raccolta di fondi. L'associazione non ha scopo di lucro e i proventi dell'attività svolta non potranno in alcun modo, anche indiretto o differito, essere ripartiti fra gli associati.

### **Articolo 3 – Durata**

La durata dell'associazione è determinata in anni 40 (quaranta), salvo proroga deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio direttivo.

### **Articolo 4 – Domanda di ammissione**

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, svolte dall'associazione che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Possono essere associati anche persone giuridiche, associazioni non riconosciute, comitati, per mezzo del proprio rappresentante legale.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Coloro i quali intendono far parte dell'associazione devono redigere una domanda su apposito modulo. La domanda di ammissione dovrà essere accolta a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo con il necessario parere favorevole dei soci fondatori consiglieri. Contro la quale decisione non è ammesso alcun reclamo.

La quota associativa è deliberata annualmente dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Il Consiglio direttivo può proporre la nomina di Associati Onorari aventi particolari meriti sportivi e sociali.

### **Articolo 5 - Diritti degli associati**

I diritti degli associati sono ispirati dai principi di democraticità e di uguaglianza, salvo quanto infra previsto con particolare riferimento ai soci fondatori.

L'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività

Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. All'associato è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto.


La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle iniziative promosse dall'associazione, nonché il diritto di frequentare la sede e le strutture messe a disposizione dall'associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.

### **Articolo 6 - Decadenza degli associati**

L'associato decade dalla sua qualità in caso di:

- dimissione volontaria;
- morosità, protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza, del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo in caso di commissione di azioni ritenute contrarie ai principi dell'associazione;
- scioglimento dell'associazione ai sensi del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione dell'associato assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una



disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 7 – Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- Presidente Onorario, ove nominato dall'Assemblea.

#### **Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 9 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Il diritto di voto spetta ai soli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque associati. Possono essere delegati quali rappresentanti anche i membri del Consiglio direttivo.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso presso la sede dell'associazione e comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria delibera: sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione; sull'approvazione dei regolamenti sociali; sulla nomina dei componenti gli organi direttivi; su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

#### **Articolo 11 - Assemblea straordinaria**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso presso la sede dell'associazione e comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea straordinaria delibera: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione; nomina del Presidente onorario; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 12 - Validità Assembleare**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione ovvero in seconda convocazione previamente convocata, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione ovvero in seconda convocazione previamente convocata, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno un quarto degli associati.

#### **Articolo 13 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove componenti, di cui almeno la maggioranza deve essere composta dai soci fondatori.

I componenti del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, sono nominati dall'Assemblea ordinaria.


Il Consiglio direttivo nomina tra i propri componenti il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di esecutive e operative.

Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere



messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 14 - Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

#### **Articolo 15 - Convocazione direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 16 - Compiti del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo: delibera sulle domande di ammissione; redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea; fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno; convoca l'Assemblea straordinaria; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli associati.

#### **Articolo 17 - Il Presidente**

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Il Presidente è il legale rappresentante legale dell'associazione.

#### **Articolo 18 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 19 - Il segretario**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

#### **Articolo - 20 Il rendiconto**

Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza. Deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

**Articolo 21 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno, in ragione dell'annata sportiva.

**Articolo 22 – Patrimonio (o Fondo comune)**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. Il Consiglio delibera sulle spese e sui contributi eventualmente da elargire a favore dello sviluppo delle attività rugbistiche.

**Articolo 23 - Scioglimento e devoluzione patrimonio residuo**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria come sopra specificato.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

**Articolo 24 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two columns. The signatures are cursive and vary in style. The names are not legible from the handwriting. There are approximately 10 signatures in total, with some overlapping.



Agenzia delle Entrate

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio Tr

no registrato il 15/10/2013 al N. 1898

Serie 3 con esatti € 168,00



Per delega del  
DIRETTORE PROVINCIALE  
IL DIRETTORE U.T.  
Brazzi *Stampola*  
*Ferrara Redaia*